

# **STATUTO**

## **PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**

ADOTTATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO REGIONALE N. 10 DEL 26/04/2005  
Come modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 03.03.2006  
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 04.05.2007 e  
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17.10.2007

## Sommario

<b>PARTE I – Norme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente .....</b>	
<b>CAPO I – Disposizioni generali .....</b>	
Art. 1 – Principi fondamentali .....	
Art. 2 – Il territorio e il capoluogo .....	
Art. 3 – Lo stemma, il gonfalone .....	
Art. 4 – Funzioni .....	
<b>CAPO II – Autonomia statutaria e regolamentare .....</b>	
Art. 5 – Statuto e Regolamenti .....	
Art. 6 – La deliberazione dello Statuto .....	
Art. 7 – Modificazioni ed abrogazione dello Statuto .....	
Art. 8 – Regolamenti .....	
<b>CAPO III – Principi programmatici .....</b>	
Art. 9 – Disposizioni generali .....	
Art. 10 – Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali .....	
Art. 11 – Valorizzazione dei beni culturali .....	
Art. 12 – Interventi in campo economico .....	
Art. 13 – Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione .....	
Art. 14 – Organizzazione dei servizi formativi, culturali, socio-sanitari e sportivi .....	
Art. 15 – Organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi .....	
<b>CAPO IV – Partecipazione dei cittadini .....</b>	
Art. 16 – Forme di partecipazione .....	
Art. 17 – Referendum consultivo .....	
Art. 18 – Petizioni - Proposte .....	
Art. 19 – Consultazione dei cittadini .....	

Art. 20 – Consulte .....

Art. 21 – Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo .....

**CAPO V – Diritto di accesso e informazione ai cittadini .....**

Art. 22 – Conferenze pubbliche .....

Art. 23 – Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti .....

Art. 24 – Diritto di informazione .....

Art. 25 – Organizzazioni sindacali .....

**CAPO VI – Partecipazione dei cittadini .....**

Art. 26 – Principi di collaborazione tra Provincia e Comuni .....

Art. 27 – Conferenza dei sindaci .....

Art. 28 – Poteri di iniziativa dei Comuni .....

Art. 29 – Provincia e Comunità Montane .....

Art. 30 – Accordo di programma .....

Art. 31 – Accordo organizzativo .....

**PARTE II – Norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente .....**

**CAPO I – Organi istituzionali .....**

Art. 32 – Organi .....

**SEZIONE I – Il Consiglio Provinciale .....**

Art. 33 – Competenze del Consiglio .....

Art. 34 – Diritti e Doveri dei consiglieri .....

Art. 35 – Funzionamento del Consiglio Provinciale .....

Art. 36 – Ulteriori doveri dei consiglieri .....

**SEZIONE II – La Giunta Provinciale .....**

Art. 37 – Nomina della Giunta Provinciale .....

Art. 38 – Composizione e presidenza .....

Art. 39 – Assessori .....

Art. 40 – Attribuzioni della Giunta .....

Art. 41 – Funzionamento della Giunta .....

**SEZIONE III – Il Presidente .....**

Art. 42 – Elezione .....

Art. 43 – Competenze .....

Art. 44 – Il vice presidente .....

**SEZIONE IV – Le commissioni consiliari .....**

Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti .....

Art. 46 – Commissioni speciali .....

**PARTE III – Amministrazione dell’Ente .....**

**CAPO I – Servizi .....**

Art. 47 – Servizi pubblici .....

**CAPO II – Aziende speciali ed istituzioni .....**

Art. 48 – Aziende speciali ed istituzioni .....

**CAPO III – Finanza e contabilità .....**

Art. 49 – Ordinamento .....

Art. 50 – Attività finanziaria .....

Art. 51 – I beni provinciali .....

Art. 52 – Regolamento di contabilità .....

**CAPO IV – Organizzazione degli Uffici e del Personale .....**

Art. 53 – Organizzazione generale .....

**SEZIONE I – Ordinamento degli uffici .....**

Art. 54 – Regolamento di organizzazione .....

**SEZIONE II – Dirigenza .....**

Art. 55 – Qualifica dirigenziale .....

Art. 56 – Criteri generali per l’esercizio delle funzioni dirigenziali .....

Art. 57 – Direttore generale .....

Art. 58 – Conferenza dei dirigenti .....

Art. 59 – Incarichi esterni .....

Art. 60 – Aree e coordinamento di programma .....

Art. 61 – Conferimento incarichi dirigenziali .....

Art. 62 – Responsabilità dirigenziale .....

**SEZIONE III – Il Segretario generale .....**

Art. 63 – Il segretario generale .....

Art. 64 – Il vice segretario .....

**CAPO V – Responsabilità .....**

Art. 65 – Responsabilità verso la Provincia .....

Art. 66 – Responsabilità verso terzi .....

Art. 67 – Responsabilità del Segretario e del Responsabile di servizio e del Responsabile di Ragioneria .....

**PARTE IV – Norme transitorie e finali .....**

Art. 68 – Revisione dello Statuto .....

Art. 69 – Disposizione transitoria e finale .....

## **PARTE I**

# **NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

### **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. La Provincia di Carbonia – Iglesias è ente locale autonomo, intermedio tra i Comuni e la Regione che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna e dalle norme del presente statuto, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità provinciale e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita.
2. La Provincia concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli.
3. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo; favorisce le azioni positive necessarie per garantire l'effettiva pari opportunità tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale; garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e il diritto di accesso alle informazioni ed alla documentazione relative alle attività dell'ente; sperimenta forme di auto gestione nei modi da definirsi con apposito regolamento.
4. La Provincia impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi di sussidiarietà, imparzialità e trasparenza.
5. La Provincia favorisce e promuove il collegamento con le comunità degli emigrati, provenienti dal territorio della stessa, mantenendo vivo il comune legame con le tradizioni, la cultura, sviluppando iniziative tese a realizzare integrazioni civili, sociali ed economiche.
6. La Provincia promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione.

#### **Art. 2**

### **IL TERRITORIO E IL CAPOLUOGO**

1. Il territorio della Provincia è formato dai territori dei Comuni di: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.

2. Ogni revisione o modifica del territorio provinciale deve essere effettuata con le modalità fissate dalle norme vigenti in materia. Il Capoluogo di Carbonia Iglesias è individuato nei Comuni di Carbonia ed Iglesias.

Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale hanno sede nel Comune di Carbonia. Il Consiglio Provinciale ha sede nel Comune di Iglesias.

### **Art. 3**

#### **LO STEMMA, IL GONFALONE**

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di Legge.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.

### **Art. 4**

#### **FUNZIONI**

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative proprie e quelle conferite con legge statale o regionale.
2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.
3. La Provincia esercita altresì funzioni amministrative di interesse provinciale nel rispetto delle competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

## **CAPO II**

### **AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE**

#### **Art. 5**

#### **STATUTO E REGOLAMENTI**

1. L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente statuto e con i regolamenti generali della Provincia.

#### **Art. 6**

#### **LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO**

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio provinciale nelle forme previste dalla legge.
2. Lo statuto, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

#### **Art. 7**

#### **MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO**

1. Le modificazioni soppressive, aggiunte e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, sono deliberate con le modalità previste dall'art. 6 comma 4 della legge 18 Agosto 2000, n°267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

#### **Art. 8**

#### **REGOLAMENTI**

1. Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il Consiglio provinciale delibera, in prima e seconda votazione con maggioranza dei 2/3 e successivamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto delle forme legislative e statutarie. Sono comunque da adottare i regolamenti in materia di:
  - a) funzionamento degli organi di governo;
  - b) organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - c) organizzazione degli organismi di partecipazione;
  - d) procedimenti amministrativo e accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;
  - e) finanza e contabilità;



f) attività contrattuale;

g) riservatezza dei dati personali.

2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità di esame e di approvazione dei regolamenti.

3. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

## **CAPO III PRINCIPI PROGRAMMATICI**

### **Art. 9**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo, assicura l'attività amministrativa informandola a criteri di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Proceede a verifiche periodiche, e comunque annuali, sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia, indicando anche apposite conferenze.
2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo; nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.

### **Art. 10**

#### **DIFESA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI**

1. La Provincia persegue una attiva tutela ed una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi, opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali; promuove, altresì, ogni azione di concerto con altri enti interessati per potenziare la ricerca, la captazione e la distribuzione dall'acqua potabile, al fine di assicurare alle popolazioni migliori condizioni di vita.

### **Art. 11**

#### **VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

1. La Provincia considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressioni della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne favorisce la tutela, la conservazione e lo sviluppo.

**Art. 12**  
**INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO**

1. La Provincia orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare delle fasce sociali deboli e di quella giovanile e femminile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento.

**Art. 13**  
**INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DI PERSONE, MERCI, ENERGIA E COMUNICAZIONE**

1. La Provincia attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioni all'interno ed all'esterno del proprio territorio, valorizzandone l'assetto policentrico. A tal fine promuove il potenziamento e l'estensione della rete viaria di sua pertinenza anche attraverso la messa in pratica di infrastrutture già esistenti sul territorio, utili alla realizzazione dei piani di sviluppo; esercita ogni azione di stimolo sui vari enti competenti, coordinandone gli interventi ed assumendo se del caso per delega o per convenzione, anche la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione delle opere, al fine di eliminare con rapidità situazioni di disagio, di pericolo e di emarginazione.

**Art. 14**  
**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI, CULTURALI, SOCIO-SANITARI E SPORTIVI**

1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.

2. La Provincia assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai Comuni di piccole dimensioni.

3. A tal fine, la Provincia istituisce, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei Comuni ed altri enti locali.

## **CAPO IV PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

### **Art. 15 FORME DI PARTECIPAZIONE**

1. La Provincia promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici, dello statuto e degli altri atti di carattere generale. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

### **Art. 16 REFERENDUM CONSULTIVO**

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il referendum consultivo, concernente le materie di competenza del Consiglio provinciale ed aventi rilevanza generale.

2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) – la revisione dello statuto della Provincia e delle aziende speciali;
- b) – il bilancio di previsione ed il conto consultivo;
- c) – la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
- d) – i regolamenti interni della Provincia;
- e) – le tariffe ed i tributi;
- f) – i piani ed i programmi per i quali le disposizioni di legge vigenti prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione.

3. Il referendum può essere proposto da un numero di elettori o da un numero di Consigli comunali, rappresentativi di almeno un sesto della popolazione provinciale, con deliberazione conforme.

4. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.

5. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme e disciplinato da apposito regolamento.

6. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

7. La Provincia tiene conto del risultato del referendum e, qualora se ne discosti, deve darne adeguata motivazione.

**Art. 18**  
**PETIZIONI – PROPOSTE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse i competenti organi della Provincia sono tenuti a dare risposta entro il termine di trenta giorni.
2. Almeno cinquecento elettori, o un Consiglio comunale, possono sottoporre alla Provincia, per l'approvazione, proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro due mesi.

**Art. 19**  
**CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

1. La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a riconoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni proprie della Provincia.

**Art. 20**  
**CONSULTE**

1. La Provincia al fine di rendere effettiva la partecipazione della comunità alle scelte e agli indirizzi fondamentali di programmazione e sviluppo istituisce le seguenti consulte:
  - Consulta dell'economia e del lavoro;
  - Consulta per la tutela dell'ambiente, del territorio e dei beni culturali;
  - Consulta per la scuola.

Le istituite consulte sono disciplinate da apposito regolamento.

2. Possono altresì, con apposita delibera di consiglio provinciale, essere istituite ulteriori consulte, su specifiche materie e per la risoluzione di particolari problemi.

**Art. 21**  
**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento.

## **CAPO V**

### **DIRITTO DI ACCESSO – INFORMAZIONE AI CITTADINI**

#### **Art. 22**

#### **CONFERENZE PUBBLICHE**

Il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo promuove periodiche conferenze in forma pubblica, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini, finalizzate alla valutazione dell'effettiva incidenza degli indirizzi politico-programmatici dell'Amministrazione, con riferimento agli specifici settori di intervento.

#### **Art. 23**

#### **DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI PROCEDIMENTI**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento.
2. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

#### **Art. 24**

#### **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività e dei suoi progetti.

#### **Art. 25**

#### **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

1. La Provincia riconosce alle organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio provinciale, il diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

## **CAPO VI**

### **COOPERAZIONE CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI PROVINCIA E COMUNI**

#### **Art. 26**

##### **I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA**

1. La Provincia ispira la propria azione a principio della più ampia collaborazione con la Regione e le autonomie locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.
2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il Piano di Coordinamento Territoriale che, ferme restando le competenze dei Comuni e in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.
3. A tal fine la Provincia:
  - a. Raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione;
  - b. Concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.
4. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, loro forme associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento.
5. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni.
6. La Provincia con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività od opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
7. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni.

#### **Art. 27**

##### **CONFERENZA DEI SINDACI**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.

#### **Art. 28**

##### **POTERI DI INIZIATIVA DEI COMUNI**

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del potere di iniziativa dei Comuni su questioni di competenza del Consiglio provinciale.

**Art. 29**  
**PROVINCIA E COMUNITA' MONTANE**

1. La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.
2. La Provincia di norma, delega alle Comunità Montane funzioni strettamente connesse con i compiti ad esse affidati dalla legislazione statale e regionale.

**Art. 30**  
**ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. Il Presidente della Provincia promuove gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorirne l'integrazione ed il coordinamento degli enti locali e delle altre amministrazioni comunque coinvolte.
2. Il Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta e del Consiglio, partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione e dagli altri enti locali.

**Art. 31**  
**ACCORDO ORGANIZZATIVO**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la Regione, con gli enti locali e con altre amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Con le convenzioni, di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali consortili per la gestione di uno o più servizi.



## **PARTE II**

# **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA**

### **CAPO I**

## **ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Art. 32**

#### **ORGANI**

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta provinciale. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei capigruppo consiliari, le Commissioni consiliari.
3. Sono organi gestionali: il direttore generale e gli altri dirigenti dell'Ente.
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni e le attribuzioni loro conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

## **SEZ. I**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **Art. 33**

#### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio provinciale rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio Provinciale, le cui attribuzioni sono disciplinate dal regolamento.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali, e dal presente statuto.
3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari al pubblico degli uffici, centrali e periferici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Resta fermo quanto altro diversamente previsto dalle leggi e dal presente statuto.

#### **Art. 34**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio stesso, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali dell'Unione delle Province italiana.
3. Unitamente al Presidente della Provincia e agli assessori, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal registro di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
5. Il Consigliere nominato in quota alla maggioranza o alla minoranza quale rappresentante della Provincia presso Istituzioni o Enti, votato dal Consiglio con voto limitato a uno, decade

automaticamente da tale incarico nel mutare la propria collocazione nello schieramento rispettivamente della maggioranza o della minoranza.

6. I Consiglieri possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n°400.

Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

7. Qualora si opti per l'indennità di funzione, la stessa verrà ridotta di una quota pari al gettone di presenza per ogni assenza non giustificata.

8. Sono giustificate esclusivamente le assenze per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per malattia, maternità, matrimonio e lutto. Per tali assenze è fornita, a cura del Consigliere, adeguata dichiarazione alla Presidenza del Consiglio.

### **Art. 35**

#### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Il funzionamento del Consiglio provinciale è disciplinato da apposito regolamento il quale deve contenere:

- a. le prerogative dei Consiglieri;
- b. le incompatibilità e i casi astensione obbligatoria dalle sedute e dalle deliberazioni consiliari;
- c. modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio;
- d. modi di costituzione dei gruppi consiliari;
- e. la conferenza dei Capigruppo, il suo funzionamento e le modalità di accesso ai servizi assegnati al Consiglio;
- f. tempi e modalità di produzione da parte dei Consiglieri della documentazione relativa al rendiconto delle spese per la campagna elettorale;
- g. modalità di esame e di approvazione dei regolamenti;
- h. la disciplina sul potere di iniziativa dei Comuni della Provincia.

**Art. 36**  
**ULTERIORI DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali dell'Unione delle Province Italiane.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive del Consiglio ovvero presentino in un anno solare una percentuale di presenze inferiore al 30%, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore della Provincia, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. I Consiglieri provinciali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

## **SEZ. II**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **Art. 37**

#### **NOMINA DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta provinciale, tra cui un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I membri della Giunta devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 40.

#### **Art. 38**

#### **COMPOSIZIONE E PRESIDENZA**

1. La Giunta provinciale si compone del Presidente della Provincia, che presiede, e fino ad un massimo di 8 Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia presiede la Giunta il Vice Presidente.

#### **Art. 39**

#### **ASSESSORI**

1. Possono essere nominati Assessori provinciali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere; siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego; abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza; certifichino la loro situazione patrimoniale, ai sensi di legge.
2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge.
3. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Presidente della Provincia.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale senza diritto al voto.
5. Gli assessori collaborano con il Presidente della Provincia ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano con il Presidente della Provincia nell'espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità.
6. Il Presidente della Provincia può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio provinciale ed al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo. Il Presidente può modificare le attribuzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.
7. Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.
8. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare agli Assessori la rappresentanza in enti, associazioni ed organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

9. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio provinciale.

**Art. 40**  
**ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nella amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio provinciale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei funzionari dirigenti. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Delibera sui prelevamenti e utilizzo del fondo di riserva nei termini stabiliti dalla legislazione finanziaria e dal regolamento di contabilità. Le deliberazioni vanno comunicate al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

**Art. 41**  
**FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dall'apposito regolamento, secondo i seguenti criteri
  - a. l'attività della Giunta provinciale è collegiale;
  - b. gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

### **SEZ. III IL PRESIDENTE**

#### **Art. 42 ELEZIONE**

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale di cui è membro.
2. Prima di assumere le funzioni il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio con le modalità e secondo la formula di legge.

#### **Art. 43 COMPETENZE**

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'ente.
2. Nella sua qualità di capo dell'amministrazione:
  - a. nomina la Giunta, la convoca e la presiede;
  - b. attribuisce le competenze agli Assessori;
  - c. formula l'ordine del giorno delle adunanze della Giunta;
  - d. coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente;
  - e. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti;
  - f. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
  - g. indice referendum provinciali e ne proclama l'esito;
  - h. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  - i. nomina i dirigenti dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali;
  - j. esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 44 IL VICE PRESIDENTE**

1. Al Vice Presidente della Giunta spetta surrogare il Presidente della Provincia in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi di legge.

## **SEZ. IV COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 45 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni sua tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Le Commissioni:
  - esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio provinciale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto in eventuale deliberazione;
  - concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio;
  - hanno potere propositivo.

### **Art. 46 COMMISSIONI SPECIALI**

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
  - a. Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti urgenti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;
  - b. Commissioni per revisione dello statuto o sostanziali modificazioni dei regolamenti;
  - c. Commissioni di controllo e di garanzia.
2. I titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
3. Un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia può richiedere l'istituzione di una Commissione d'indagine indicandone i motivi. La relativa deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.



## **PARTE III AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE**

### **CAPO I SERVIZI**

#### **Art. 47 SERVIZI PUBBLICI**

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità nell'ambito delle proprie attribuzioni.
2. I rapporti tra la Provincia ed i soggetti affidatari sono regolati da contratti di servizio.
3. Il Consiglio provinciale delibera l'assunzione dell'esercizio dei pubblici servizi di rilevanza economica e privi di rilevanza economica nelle forme stabilite dalla normativa vigente nel tempo.

## CAPO II

### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

#### Art. 48

#### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali e di istituzioni.
2. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale.
3. L'istituzione è organismo strumentale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono
  - a. il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio provinciale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere provinciale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori provinciali;
  - b. il Presidente, nominato dal Consiglio provinciale con votazione separata, da effettuarsi prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione;
  - c. il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato per pubblico concorso per titoli ed esami.
5. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e da regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti provinciali.
8. La Provincia conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## **CAPO III FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 49 ORDINAMENTO**

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti, ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

### **Art. 50 ATTIVITA' FINANZIARIA**

1. Il controllo economico di gestione avviene attraverso l'istituzione di servizi autonomi di controllo interni o nuclei di valutazione che svolgono le verifiche con cadenza trimestrale. Per motivate esigenze la Provincia può avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

### **Art. 51 I BENI PROVINCIALI**

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.
2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.
3. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio provinciale.
4. Le somme provenienti da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da acquisirsi al patrimonio della Provincia, debbono essere impiegate nell'attivazione di investimenti per il miglioramento del patrimonio.

**Art. 52**  
**REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati nelle leggi dello Stato, la Provincia adotta proprio regolamento di contabilità uniformandosi ai seguenti criteri:

a. il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza per l'anno successivo, deve essere deliberato annualmente osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge;

b. il bilancio è corredato anche della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione e, comunque, non inferiore a tre anni. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;

c. il bilancio è corredato altresì del piano annuale e triennale delle opere pubbliche nonché del piano annuale e triennale delle assunzioni;

d. il rendiconto della gestione deve essere messo a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione in cui viene esaminato. Al rendiconto deve essere allegata la relazione dell'Organo esecutivo contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

e. la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori eletti, ai sensi di legge.

## **CAPO IV**

### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### **Art. 53**

#### **L'ORGANIZZAZIONE GENERALE**

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali è stabilita con apposito regolamento. Essa è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure – denominate azioni positive per le donne -, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione e nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo conformemente ai principi ed alle disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Provincia istituisce la Commissione per le pari opportunità.

**SEZ. I**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

**Art. 54**  
**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

1. La Provincia adotta un proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e di quelle risultanti dagli accordi sindacali per il comparto degli enti locali.
2. Tale regolamento disciplina:
  - a. i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
  - b. le articolazioni delle strutture organizzative;
  - c. i contenuti ed i profili professionali delle qualifiche funzionali e le aree di attività in cui le medesime sono inserite;
  - d. i procedimenti di costituzione, modifica dello stato giuridico ed estinzione del rapporto d'impiego;
  - e. i requisiti per l'accesso, per la selezione e valutazione dei candidati nei concorsi;
  - f. i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e la riqualificazione.

## **SEZ. II DIRIGENZA**

### **Art. 55 QUALIFICA DIRIGENZIALE**

1. Alla qualifica di dirigente, nella quale confluiscono tutti i dirigenti provinciali, si accede:
  - a) per concorso pubblico;
  - b) per mobilità da altri Enti del Comparto;
  - c) mediante assunzioni con contratto a termine.
2. Ai dirigenti provinciali sono affidate, secondo le norme del presente statuto e del regolamento sulla dirigenza:
  - a. le funzioni di direzione di strutture organizzative;
  - b. le funzioni di direzione di programmi complessi;
  - c. le funzioni di consulenza, studio e ricerca.
3. L'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento provinciale e atti di organizzazione.

### **Art. 56 CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

1. Ai dirigenti spettano le competenze ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento generale di organizzazione.
2. I dirigenti provinciali, nell'ambito degli incarichi assegnati, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dalla normativa vigente in materia.
3. In particolare curano:
  - a. il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
  - b. la responsabilità e la collaborazione del personale, al fine della ottimizzazione del risultato dell'attività lavorativa, favorendo la costituzione di gruppi di progetto, anche per migliorare la qualità dei servizi erogati;
  - c. la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini del proseguimento degli obiettivi programmati;
  - d. la mobilità del personale, al fine della razionale utilizzazione delle risorse umane, e i processi di riconversione e qualificazione professionale;
  - e. la trasparenza dell'azione amministrativa e la realizzazione di forme organizzative volte ad assicurare l'informazione ai cittadini e la loro partecipazione al procedimento amministrativo secondo la normativa vigente in materia, ed al presente statuto.

**Art. 57**  
**DIRETTORE GENERALE**

1. IL Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, ovvero conferire le relative funzioni al Segretario generale dell'ente. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia; sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario generale.
2. Oltre a quanto stabilito nel primo comma il direttore generale svolge le altre funzioni previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.

**Art. 58**  
**CONFERENZA DEI DIRIGENTI**

1. In relazione ai temi da trattare, e tenuto conto del principio di separatezza delle funzioni di indirizzo politico da quelle gestionali, il Presidente della Provincia o il Direttore Generale possono convocare e presiedere la Conferenza dei dirigenti per trattare argomenti connessi alla organizzazione generale della Provincia, ovvero in tutti gli altri casi previsti nel regolamento di organizzazione.
2. La conferenza dei dirigenti è composta da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.

**Art. 59**  
**INCARICHI ESTERNI**

1. La copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione avviene, di norma, mediante procedure concorsuali, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire, previsti dal regolamento sulla dirigenza.
2. Il contratto d'incarico, di durata non superiore al mandato amministrativo residuo, non potrà comunque prevedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

**Art. 60**  
**AREE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMA**

1. Con provvedimento del Presidente, sentita la Giunta provinciale, possono essere costituite aree funzionali ed organizzative per il coordinamento di attività omogenee.



2. Il Presidente, sentita la Giunta, può altresì costituire coordinamenti per l'attuazione di programmi, progetti intersettoriali di particolare complessità e rilevanza, indicando la relativa struttura di supporto.

3. L'incarico di coordinamento delle aree e dei programmi o dei progetti, di cui ai precedenti comma, è assegnato, con provvedimento del Presidente, a tempo determinato ai dirigenti provinciali preposti alla direzione di struttura apicale, nonché a soggetti esterni all'Amministrazione di cui all'art. 65, ai quali è riconosciuto, se ed in quanto previsto dal C.C.N.L., un trattamento economico aggiuntivo commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni.

4. La durata dell'incarico è espressamente stabilita dal provvedimento di nomina. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché al livello di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato.

#### **Art. 61**

### **CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI**

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti al dirigente con provvedimento del Presidente della Provincia, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

#### **Art. 62**

### **RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE**

1. I dirigenti hanno la responsabilità:

- a. dell'osservanza degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;
- b. del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati;
- c. degli atti comunque emanati;
- d. della imparzialità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.

2. Gli organi di governo procedono, alla verifica dei risultati di gestione, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento sulla dirigenza.

**SEZ. III**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 63**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione.
3. Svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente della Provincia.

**Art. 64**  
**IL VICE SEGRETARIO**

1. Il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario generale il quale esercita, altresì, funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario generale è scelto, tra i dirigenti di massimo livello dell'Ente, previa selezione secondo quanto stabilito dal regolamento del personale.

## **CAPO V RESPONSABILITA'**

### **Art. 65 RESPONSABILITA' VERSO LA PROVINCIA**

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.
2. Il tesoriere dell'ente ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro e incaricato della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ad agenti, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alle leggi vigenti.

### **Art. 66 RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1. Gli Amministratori e i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
2. La Provincia che ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno, cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.
3. Nel caso in cui il danno sia stato cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali sono responsabili in solido coloro che hanno partecipato all'atto con esclusione di coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

### **Art. 67 RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

1. Il Segretario provinciale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuativi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

## **PARTE IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 68 REVISIONE DELLO STATUTO**

1. Le proposte di revisione statutaria, a meno che non discendano da obbligo legislativo, sono esaminate secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio e da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 267/2000.

### **Art. 69 DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE**

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto medesimo.
2. Il Presente Statuto, espletati gli adempimenti di cui all'art. 6 del T.U. 267/2000, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.